



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOCRT Protocollo n. 0007690/12/06/2024



Firenze, 12 maggio 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti al testo unificato delle proposte di legge nn. 86 e 113 (Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015).

Emendamento n. 1

Dopo l'articolo 2 della Pdl in oggetto è inserito il seguente:

“2 bis.

Clausola valutativa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 21/2015

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 21/2015 prima delle parole: ‘distribuzione territoriale’ sono inserite le seguenti: ‘numero complessivo e’.
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 21/2015 è inserita la seguente: ‘c bis) natura giuridica dei soggetti affidatari degli impianti sportivi;’.
3. Dopo la lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 21/2015 è inserita la seguente: ‘c ter) tipologia dei contratti di lavoro applicati nell'ambito degli affidamenti e numero dei soggetti volontari eventualmente operanti negli impianti sportivi;’.

Emendamento n. 2

Al “considerato” del Preambolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- il punto n. 2 è sostituito con il seguente:

“2. La fase attuativa di tali disposizioni, nell’ambito di un mutato contesto normativo che ha visto l’introduzione in Costituzione del valore educativo e sociale dell’attività sportiva e l’adozione, in data 13 ottobre 2021, della Carta europea dello sport riveduta da parte del Consiglio d’Europa, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri ivi contenuti, con particolare riferimento: alla valorizzazione del numero di tesserati afferenti al soggetto proponente e dei progetti che prevedono una migliore modalità organizzativa nella conduzione e nel funzionamento dell’impianto; alla storicità ed allo stato di manutenzione degli impianti; alla presenza, nel progetto tecnico del soggetto proponente, delle necessarie qualifiche professionali a servizio delle attività sportive praticate sull’impianto; all’opportunità di valorizzare in modo prevalente l’offerta sportiva da parte dell’affidatario, con particolare riferimento alle attività giovanili, all’interno della più complessiva valutazione dell’offerta economica presentata dal soggetto proponente; all’opportunità di commisurare la durata dell’affidamento anche in relazione all’entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell’impianto, nonché valutando la capacità di realizzazione dei progetti da parte del soggetto proponente, ivi compreso la capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;”;

- nel punto n. 4 la parola: “infine” è sostituita con la seguente: “altresi”;
- dopo il punto n. 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Infine, specifiche disposizioni, da attuare mediante previsione all’interno dei regolamenti degli enti locali, vengono introdotte in relazione al coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e a quello di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi;”.

RELAZIONE

Con l’**emendamento n. 1** si procede a modificare la clausola valutativa già contenuta nella l.r. 21/2015 al fine di prevedere che la relazione annuale da trasmettere al consiglio preveda informazioni anche relative: al numero complessivo, oltre alla già prevista distribuzione territoriale degli impianti e delle attrezzature per l’attività fisica; alla natura giuridica dei soggetti affidatari degli impianti sportivi; alla tipologia dei contratti di lavoro applicati nell’ambito degli affidamenti e numero dei soggetti volontari eventualmente operanti negli impianti sportivi.


Con l’**emendamento n. 2** si procede invece a modificare il preambolo della Pdl al fine di: 1) introdurre uno specifico riferimento alla sopravvenuta introduzione del riferimento costituzionale all’attività sportiva e alla Carta europea dello sport che contiene importanti principi in materia di difesa dei diritti umani e di promozione della parità di genere nello sport e attraverso lo sport; 2) adeguare ulteriormente il contenuto del medesimo preambolo agli effettivi contenuti della proposta di legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

In coerenza con l'intero impianto della proposta di legge in oggetto, i presenti emendamenti non comportano alcun onere aggiuntivo al bilancio regionale in quanto sono meramente vertenti sulla modifica delle disposizioni della clausola finanziaria già prevista a legislazione vigente ed in particolare dall'articolo 18 della l.r. 21/2015.

I Consiglieri

STELLA


VANNI


SISTEMINI
